



Con il provvedimento n. 44905 del 16.02.2023, l'Agenzia delle Entrate ha attuato la disposizione normativa che rende **necessario inviare, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, una comunicazione relativa ai crediti di imposta energia e gas nonché carburante che si vorranno utilizzare in compensazione su modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023.**

La comunicazione deve essere predisposta su apposito modello ministeriale ed inviata nel periodo intercorrente **tra il 16 febbraio e non oltre il 16 marzo 2023.**

Il mancato invio di detta comunicazione determina l'impossibilità di utilizzo del credito di imposta dal 17 marzo 2023.

La comunicazione riguarda i seguenti crediti di imposta:

- per acquisto energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022;
- per acquisto energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di Ottobre e Novembre 2022;
- per acquisto energia elettrica e gas naturale relativi al mese di Dicembre 2022;
- per acquisto carburante nel quarto trimestre 2022 da parte di imprese esercenti attività agricola e pesca.

Per ciascuno dei crediti di imposta sopra indicati, può essere inviata una sola comunicazione valida; **nel caso in cui il beneficiario intenda rettificare la comunicazione inviata, deve richiederne prima l'annullamento e poi trasmettere, sempre entro i termini suindicati, una nuova comunicazione.**

Nel modello andranno inseriti per ciascuna tipologia di credito di imposta:

- a) l'intero importo maturato (dovrà essere indicata sia l'ammontare della spesa a base del calcolo del contributo che l'ammontare del credito di imposta che ne deriva);
- b) al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione F24.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già integralmente utilizzato – entro il termine del 16/03/2023 – il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

A decorrere dal 17 marzo, in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui sopra, o nel caso in cui l'importo indicato in compensazione (*unitamente a quello già fruito nei modelli F24 dei periodi precedenti*) sia superiore a quello comunicato, il modello F24 verrà automaticamente scartato dal sistema.

Si raccomanda quindi tutte le aziende Clienti:

- A) di verificare con i propri fornitori di energia elettrica/gas la spettanza dei crediti di imposta. Eventualmente verificando anche gli importi non ancora comunicati e/o calcolati con riferimento ai periodi oggetto di comunicazione;



- B) di verificare se i crediti sono stati integralmente o meno utilizzati;
- C) in funzione dei due punti precedenti valutare conseguentemente se la comunicazione deve essere o meno trasmessa.

Nel caso la comunicazione dovesse essere presentata si chiede pertanto di prendere i contatti con lo scrivente Studio – Dott.ssa Nives Arveti – al fine di concordare la modalità di presentazione e seguirà scheda adesione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani